

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1790

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELINI, ALMIRANTE, ANFUSO, ANGIOY, CARADONNA, CALABRÒ, CUCCO, CRUCLANI, DE MICHELI VITTURI, DELFINO, DE VITO ANTONIO, DE MARSANICH, DE MARZIO, GRILLI ANTONIO, GONELLA GIUSEPPE, LECCISI, MANCO, NICOSIA, ROBERTI, ROMUALDI, SERVELLO, TRIPODI, SPONZIELLO, GEFTER WONDRICH

Presentata il 3 dicembre 1959

Modificazioni e integrazioni alla legge 20 marzo 1954, n. 72, relativa al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sopravvenire della guerra, le sue vicende e le sue conclusioni non consentirono al Comando Generale dell'allora esistente milizia volontaria sicurezza nazionale di completare il lavoro iniziato sin dal 1924 con la creazione in Ente morale dell'Opera di previdenza della milizia stessa e con la successiva istituzione, in essa Opera, di una Sezione per assegni vitalizi destinata, inizialmente, agli ufficiali e, in secondo tempo, ai sottufficiali.

Gli studi per estendere le provvidenze ai militari di truppa furono arrestati dalle vicende belliche e non più ripresi.

Per altro, allorché sorsero le iniziative tendenti a restituire al personale della milizia un ragionevole trattamento di quiescenza, è da ritenere che sia stata ravvisata la opportunità di formulare la proposta soltanto sulla falsa-riga dello statuto della sopracitata Sezione assegni vitalizi, che non contemplava i più modesti gradi delle Forze armate.

Fu così che a detto personale la legge 20 marzo 1954, n. 72, con l'articolo 9 assegnò la sola ed invero irrisoria « indennità di cessazione » determinando una grave sperequazione rispetto ai superiori del personale stesso,

beneficiati invece con un trattamento vitalizio o con una indennità *una tantum* di una certa consistenza.

È alla eliminazione di questa sperequazione che particolarmente tende la presente proposta di legge curando, per altro, che lo Stato, che a suo tempo avocò a sé i residui attivi della Cassa previdenziale istituita coi versamenti degli ufficiali e dei sottufficiali realizzi, sia pure « ora per allora » analoghi versamenti in conto Tesoro da parte dei nuovi ammessi al trattamento quiescenziale.

Inoltre, scopo della presente legge è quello:

a) di adeguare il sorpassato statuto dell'Opera di previdenza milizia alle più recenti leggi concessive in materia pensionistica, che certamente sarebbero state inserite nello statuto in questione se non si fosse verificato lo scioglimento della M. V. S. N. per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B;

b) di risolvere alcuni casi di ex legonari meritevoli di particolare considerazione al fine del conseguimento del trattamento di pensione;

c) di estendere il beneficio della legge n. 72 del 1954 a quella categoria di *ufficiali, sottufficiali, graduati e militi in servizio tem-*

poraneo retribuito ed in servizio continuativo retribuito che furono a suo tempo esclusi dalla legge n. 72 del 1954.

Per i legionari di cui alla lettera c) è da tener presente che gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo, sia della milizia ordinaria che delle sue specialità (M.A.C.A. e M. I. L. M. A. R. T.) — dato il continuo allargamento delle attribuzioni di carattere preminentemente militare affidate alle unità della milizia — furono sempre del tutto inadeguati alle necessità del servizio per cui si dovette istituire una speciale categoria di personale denominato in servizio temporaneo retribuito per ricoprire posti che avrebbero dovuto essere del servizio permanente effettivo.

Tale personale, tratto dei quadri della M. V. S. N., era equiparato a quello delle categorie in congedo delle altre Forze armate denominato « di complemento ».

Si è in sostanza verificata una situazione del tutto analoga a quella in cui si trovò l'Aeronautica militare nei primi tempi della sua costituzione e che dette luogo a provvedimento di eccezione contenuto nel decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1219. Con tale legge, infatti, è stato riconosciuto, agli ufficiali di complemento, utile a pensione il servizio militare dal 28 marzo 1923, ancorché reso a domanda o con il consenso degli interessati.

Gli stessi motivi, fatti presenti, per gli ufficiali, determinarono corrispondenti provvedimenti a favore dei sottufficiali, dei graduati di truppa e dei militi denominati in « servizio continuativo retribuito », tratti, come gli ufficiali, dai quadri della M. V. S. N. (personale in congedo).

Pertanto, anche per questi legionari — poche centinaia — s'invoca una giusta riparazione che verrebbe a sanare la penosa situazione di persone messe sul lastrico dopo aver reso lunghi e proficui servizi allo Stato (in alcuni casi per oltre 20 anni, compreso il servizio reso nelle Forze armate di provenienza).

Il provvedimento legislativo per i legionari di cui alla lettera c) è invocato anche in analogia a quanto disposto dalla legge 3 aprile 1958, n. 472, che riconosce la valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi comunque resi dai militari, delle categorie in congedo (non provenienti dal servizio permanente) delle forze armate.

Non è il caso di soffermarsi sulla decorrenza di questo trattamento qui proposto al 1° luglio 1952. Sarebbe iniquo che essa fosse posteriore alla data dalla quale ufficiali e sottufficiali, sono stati ammessi a pensione.

In questo adeguamento della legge n. 72 del 1954 a più equi criteri, si inserisce l'altra sostanziale proposta qui formulata: cioè lo aumento a favore di coloro che hanno prestatato servizio nel periodo 10 giugno 1940-8 settembre 1943 per almeno 6 mesi presso reparti mobilitati in zona d'operazione, dell'« abbuono » concesso allo scopo di facilitare l'acquisizione di una pensione vitalizia. Questo aumento è ormai normale nella nostra più aggiornata legislazione pensionistica, allorché essa è rivolta a favorire l'esodo di personale da pubbliche amministrazioni o a compensare del danno necessariamente inflitto, per superiori esigenze, con l'anticipato collocamento a riposo.

Riteniamo che nessun caso si presti meglio dello scioglimento della milizia, per la applicazione di tale criterio: è perciò qui proposto di portare a sette anni, per coloro che hanno prestatato servizio nel suddetto periodo presso reparti mobilitati in zona d'operazioni, l'« abbuono » di cinque anni stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72 (articoli 1, 2, 3, 4 della presente legge).

Di particolare considerazione sono:

l'articolo 5 che riconosce agli ex legionari il periodo di tempo passato, dopo il 9 dicembre 1943, in territorio nazionale posto sotto la giurisdizione della R. S. I. e sino alla data in cui ad essa fu sottoposto.

Cio perché la legge riguardante lo scioglimento della Milizia, per i noti avvenimenti politico-militari, non potè essere portata a conoscenza immediata delle Unità della M. V. S. N. e sue specialità, dislocate al centro-nord della Penisola;

l'articolo 6 che riguarda gli ex legionari in servizio permanente effettivo, in servizio permanente effettivo retribuito, in servizio temporaneo retribuito ed in servizio continuativo retribuito che alla data dello scioglimento della M. V. S. N. (16 dicembre 1943) non si trovavano in servizio in detta forza armata perché richiamati in altra Forza armata dello Stato, in obbedienza ad una precisa norma di legge.

È giusto, quindi, valutare, ai fini del trattamento di quiescenza, tutto il periodo di servizio trascorso dagli interessati nelle varie Forze armate dello Stato in quanto la cessazione dalla predetta posizione nella milizia fu causata da ragioni indipendenti dalla volontà degli interessati stessi.

Gli articoli 7, 8 e 9 che riguardano e completano una ragionevole ed equa proposta di legge presentata nella passata legislatura

(n. 2729) dall'onorevole Tozzi-Condivi, ed emendata dal già deputato onorevole Sampietro nella seduta della I Commissione della Camera dei deputati del 22 marzo 1957, e decaduta per fine di legislatura.

Alla chiara relazione dell'onorevole Tozzi Condivi nessun commento vi è da fare. Il completamento di detta proposta consiste:

a) per l'articolo 7, nella disciplina amministrativa delle conseguenze che il provvedimento importerebbe;

b) per l'articolo 9, nel riconoscimento del diritto a pensione diretta agli ex legionari collaborazionisti esclusi da tale diritto (avendo ora solo quella indiretta) per condanne e successivamente riabilitati militarmente e civilmente.

Ciò si renderebbe necessario perché la riabilitazione non è stata sempre interpretata quale elemento sufficiente a restituire il diritto a pensione diretta allorché non sia ancora intervenuta la reintegrazione nel grado militare: reintegrazione che potrebbe anche non verificarsi mai per alcuni ex appartenenti alla disciolta milizia, giacché non tutti questi avevano un grado nelle Forze armate tradizionali superiore a quello di soldato e giacché oramai la milizia più non esiste.

È ovvio che la spesa per questi casi o è già stata stanziata in passato o si riduce ad entità trascurabile.

L'articolo 10 che riguarda la documentazione da esibire, qualora non sia possibile dimostrare con atti ufficiali la *propria posizione*.

Le ragioni che giustificano siffatta norma sono molteplici: basta riferirsi agli eventi bellici che hanno causato gravi danni, fra l'altro, alla conservazione di documenti necessari alla tenuta a giorno degli stati di servizio e dei fogli matricolari. È da rilevare che già esistono disposizioni amministrative intese a riparare il danno mediante ricostruzioni e completamenti « ora per allora » di tali documenti.

Infatti in caso d'impossibilità di provvedervi mediante documenti ufficiali ed ufficiosi, è ammessa l'utilizzazione di « dichiarazioni » rilasciate dai superiori gerarchici dell'interessato.

Solo per gli appartenenti alla disciolta milizia l'intervento di tali dichiarazioni, ammesso in un primo tempo, è stato poi escluso con grave danno, morale e materiale, di chi non può altrimenti dimostrare una propria posizione di *stato* e di *servizio*.

Sembra perciò giusto eliminare la sperequazione, pur tutelando il provvedimento

con la cautela di dichiarazione individuale resa ad un notaio.

L'eliminazione di questo articolo potrebbe essere giustificata solo da un preciso impegno del Governo di regolamentare la legge nel senso desiderato.

Né, d'altra parte, è plausibile l'affermazione che in qualche caso si sono verificate dichiarazioni non conformi a verità (anche ad opera di ufficiali di grado elevato, sorpresi nella loro buona fede) altrimenti si creerebbero due gravi aspetti per una tale affermazione:

uno politico-morale, giacché non è accettabile che dalla responsabilità di « testimoniare » sui propri dipendenti siano esclusi gli ufficiali della milizia, mentre vi sono ammessi quelli di altre forze armate, dove può essersi verificato il falso in cattiva o buona fede;

uno tecnico-giuridico, giacché non competeva all'Ispettorato delle pensioni, che è organo estraneo a compiti matricolari, la modificazione di norme emanate dalle competenti Direzioni generali del Personale del Ministero della difesa (Esercito), comunque alla già arbitraria (anche se parzialmente giustificata) modificazione non doveva essere dato un illegale valore retroattivo. La Corte dei conti, per altro, non ha migliorato gran che questa situazione.

Gli articoli 11 e 12 che completano la legge 20 marzo 1954, n. 72, nei riguardi:

a) del riconoscimento del servizio prestato nella milizia dagli ex legionari in servizio pensionabile presso le Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti parastatali, ai fini del trattamento di quiescenza ed a quello del computo dell'anzianità a tutti gli effetti;

b) della reversibilità della pensione agli eredi legittimi di tutti gli ex legionari, secondo le norme della legge 15 febbraio 1958, n. 46. Importante, in questo caso, il riferimento della qualifica di sottufficiali e militari di truppa del dante causa.

L'articolo 13 che stabilisce la riapertura dei termini per chiedere di ottenere il trattamento concesso nel 1954 e allora stabiliti in modo eccessivamente ristretto: molti interessati, specie degli infimi gradi, vedove, orfani, e simili, non conobbero in tempo quella Legge e non è giusto che ne rimangano fuori. D'altro canto era una spesa già prevista.

L'articolo 14 che concede l'« indennità di cessazione » già prevista dallo statuto della Sezione assegni vitalizi *per i legionari in*

servizio permanente effettivo e in servizio permanente effettivo retribuito.

Pur convenendo sulla difficoltà di anticipare la data di decorrenza del trattamento istituito con la legge n. 72 del 1954 e derivante dall'« abbuono » sul minimo di anni richiesto per avere diritto a pensione, specie ora con l'aumento dell'« abbuono » stesso, sta di fatto che la sopracitata legge non ha concesso agli interessati una delle più sostanziali provvidenze contenute nello statuto della propria Opera previdenziale, cioè « la indennità di cessazione » nota comunemente sotto il nome di « buonuscita ».

Siamo ben lungi dall'impostare il problema degli ex legionari su criteri che potremmo definire mercantili, quale sarebbe quello che portasse a sostegno della ragionevolezza della « buonuscita » il fatto che i versamenti degli interessati alla Cassa già

citata (poi dallo Stato avvocati a sè) avevano anche questa contro-partita.

Tuttavia non sembra che l'accennata ragionevolezza possa essere disconosciuta in linea morale: il modo di concessione qui proposto è per altro di pratica ed economica attuazione, giacché si tratterebbe di non recuperare le somme a suo tempo riscosse (o di restituirle a chi già le abbia versate) in restituzione dei versamenti effettuati alla Cassa della Sezione assegni vitalizi.

Tutto ciò premesso, siamo del fermo parere che una legge come quella del 20 marzo 1954, n. 72, la quale costituisce un concreto ed obiettivo riconoscimento della eguaglianza degli ex legionari rispetto ad ogni altro benemerito soldato italiano, non possa permanere con le attuali sperequazioni e le lamentate lacune, e che sia perciò più che giustificata la spesa che questa nuova legge importa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai graduati e militari di truppa di cui all'articolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli della legge stessa, quale risulta modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 283, indipendentemente dalla iscrizione o meno di detto personale alla Cassa della Sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della disciolta M. V. S. N.

Il trattamento di pensione o della indennità *una tantum* al personale di cui al comma precedente sarà liquidato sulla base della paga iniziale e degli altri assegni pensionabili in vigore al 1° luglio 1952 e successive modificazioni per i corrispondenti gradi di truppa del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Qualora il militare di cui al presente articolo sia stato promosso ad un grado di sottufficiale tra il 10 giugno 1940 e l'entrata in vigore del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, il trattamento verrà liquidato sulla base della paga iniziale e degli altri assegni pensionabili in vigore alla data del 1° luglio 1952 e successive modificazioni per i corrispondenti gradi di sottufficiali dell'Esercito.

ART. 2.

Al personale di cui al precedente articolo saranno recuperate le somme eventualmente corrisposte in base all'articolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72.

Sarà, inoltre, provveduto alla trattenuta del 6 per cento della paga e degli altri assegni pensionabili, quale iscrizione « ora per allora » alla Cassa della Sezione assegni vitalizi, per complessivi 36 mesi, tenendo conto delle trattenute già eventualmente effettuate a suo tempo a tale scopo.

ART. 3.

Agli ufficiali in *servizio temporaneo retribuito* (S. T. R.) ed ai sottufficiali, graduati di truppa e militi in *servizio continuativo retribuito* (S. C. R.) cessati dal servizio per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, è concesso il trattamento di pensione o l'indennità *una tantum* indicati negli articoli 2, 3 e 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, quale risulta modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 283 e dalla presente, a partire dal 1° luglio 1952.

Il trattamento di pensione o della indennità *una tantum* sarà liquidato, per gli ufficiali, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1954, n. 72, e, per i sottufficiali, graduati di truppa e militi, secondo il precedente articolo 1.

Inoltre, sarà provveduto alla trattenuta del 6 per cento in conto Tesoro, sullo stipendio, sulla paga ed altri assegni pensionabili, quale iscrizione « ora per allora » alla Cassa della Sezione assegni vitalizi dell'Opera previdenza milizia per complessivi 60 mesi per gli ufficiali e 36 mesi per i sottufficiali, graduati e militi.

ART. 4.

L'aumento di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è portato a sette anni ai fini della legge stessa e della presente, per coloro che hanno prestato servizio nel periodo 10 giugno 1940-8 settembre 1943 per almeno sei mesi presso Reparti mobilitati in zona di operazioni.

Il periodo di licenza di convalescenza per prigionia di guerra o per degenza in luoghi di cura di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 283, è valido ai fini dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, e della presente.

ART. 5.

Agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, in servizio permanente effettivo in servizio permanente effettivo retribuito, in servizio temporaneo retribuito ed in servizio continuativo retribuito, della disciolta M. V. S. N. e sue specialità è riconosciuto valido, ai fini pensionistici e della indennità *una tantum*, il periodo di tempo trascorso, dopo il 9 dicembre 1943, in territorio nazionale posto sotto la giurisdizione della R. S. I. e sino alla data in cui esso fu sottoposto a tale giurisdizione.

ART. 6.

Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e militari di truppa nella posizione di cui al precedente articolo 5, che all'atto dello scioglimento della M. V. S. N. e sue specialità non si trovavano più in servizio presso i Comandi e le Unità della milizia stessa perché richiamati in altre Forze armate a norma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, hanno diritto al trattamento di pensione a decorrere dal 1° luglio 1952, sempre che raggiungano un minimo di 15 anni di servizio effettivo, trascorso sia nella disciolta M. V. S. N., sia nelle rispet-

tive categorie in congedo delle altre Forze Armate e per le quali categorie è applicabile la legge 3 aprile 1958, n. 472.

Sui servizi come sopra prestati viene computato un'aumento di 5 anni, o di 7 per quelli che hanno prestato servizio nel periodo 10 giugno 1940-8 settembre 1943 almeno per sei mesi presso reparti mobilitati in zona di operazioni, a norma del precedente articolo 4.

Le trattenute del 6 per cento sugli stipendi, sulle paghe e sugli altri assegni pensionabili, menzionate nei precedenti articoli 2 e 3, saranno effettuate, al personale dalle diverse posizioni, per i periodi di tempo in cui non furono corrisposte.

ART. 7.

Gli appartenenti alla M. V. S. N., cessati dal servizio per un provvedimento illegittimo, da essi ritualmente impugnato davanti al Consiglio di Stato, possono fare istanza al Ministero della difesa (Esercito) per l'accertamento, in via incidentale, della illegittimità del provvedimento, ai fini della legge 20 marzo 1954, n. 72, e della presente, quando il ricorso sia tuttora pendente e sia stato respinto per difetto d'interesse in relazione al sopravvenuto regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B.

Qualora l'istanza o il ricorso siano accolti, il periodo di tempo intercorso fra la illegittima cessazione dal servizio al 9 dicembre 1943 sarà riconosciuto valido per il raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione e alla liquidazione della pensione così acquisita.

ART. 8.

Gli aventi diritto a pensione diretta per morte dell'appartenente alla M. V. S. N., i quali, avendo fatto domanda per pensione di guerra, non ne abbiano avuto la liquidazione perché il dante causa era morto a seguito di sentenza di Corte d'assise speciale, possono fare istanza per ottenere il trattamento di cui alla legge 20 marzo 1954, n. 72, 13 marzo 1958, n. 283, e alla presente legge.

ART. 9.

Gli ex appartenenti alla M. V. S. N. che abbiano ottenuto riabilitazione civile e militare da condanna riportata per «collaborazionismo» possono fare istanza per ottenere pensione diretta ai sensi della legge 20 marzo 1954, n. 72, e della presente, anche

se non ancora reintegrati nel grado eventualmente rivestito in altra Forza armata.

La pensione diretta di cui al comma precedente va liquidata in relazione al grado rivestito nella disciolta M. V. S. N. alla data del 9 dicembre 1943.

ART. 10.

Qualora le posizioni di servizio permanente effettivo, di servizio permanente effettivo retribuito, di *servizio temporaneo retribuito* e di *servizio continuativo retribuito* considerate nella legge 20 marzo 1954, n. 72, e nella presente, e ogni altra posizione di stato e di servizio del personale della disciolta M. V. S. N., non risultino dai documenti matricolari dell'interessato o vi risultino in modo imperfetto, le posizioni stesse, ove sia impossibile documentarle altrimenti, sempre che non sia accertata una posizione contrastante, saranno sufficientemente provate con dichiarazione resa da un Superiore dell'interessato avente grado di ufficiale, davanti a pubblico notaio.

ART. 11.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa, che prestano servizio pensionabile nelle amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e in Enti parastatali, il servizio prestato nella disciolta M. V. S. N. di cui all'articolo 4, lettera *a*), della legge 20 marzo 1954, n. 72, ed alla presente, è riconosciuto valido a tutti gli effetti, oltre che al fine del trattamento di quiescenza, anche a quello del computo della anzianità.

Se già in pensione hanno diritto ad una riliquidazione della pensione stessa con il computo del servizio prestato nella disciolta milizia.

ART. 12.

Il 2° comma dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è modificato, ai fini della legge stessa e della presente, nel senso che il diritto di reversibilità delle pensioni è riconosciuto alla vedova, ai figli ed agli altri eredi degli aventi causa, secondo le norme di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 46, anche se il dante causa sia stato sottufficiale o un militare di truppa.

ART. 13.

Per le nuove liquidazioni di cui agli articoli precedenti, gli aventi causa debbono rivolgere domanda, entro il termine peren-

torio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa (Esercito), che provvederà alle conseguenti liquidazioni, mentre per le riliquidazioni detto Ministero dovrà provvedere d'ufficio.

Il termine di sei mesi stabilito nell'articolo 11 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è riaperto e prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

Le somme eventualmente corrisposte in base all'articolo 3 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, e 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, non sono da recuperare a norma dell'articolo 10 della legge 20 marzo 1954, n. 72.

Se già recuperate saranno rimborsate ai beneficiari o ai loro aventi causa.

Tali somme sono concesse agli interessati a titolo di « indennità di cessazione » dal servizio per causa di forza maggiore (buonuscita).

Saranno soltanto recuperate le somme delle quali gli interessati siano debitori verso l'Amministrazione dello Stato a qualsiasi titolo.

ART. 15.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.